

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti **COMITATO REGIONALE UMBRIA**

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG) CENTRALINO: 075 5836002/015 FAX: 075 5836034 / 5839970

> mailbox: cru@lnd.it comunicazionicru@Ind.it

NUMERO COMUNICATO 72 DATA COMUNICATO 23/10/2025

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Sommario

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
--

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Maria Grazia Cespa e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 23 Ottobre 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

SECONDA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **POL. COLLEPEPE** IN MERITO ALLA GARA COLLEPEPE – ARRONESE VALNERINA A.S.D. DISPUTATASI A COLLAZZONE (PG) IL 28. 09.2025, <u>AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO</u>, <u>RIPORTATA NEL C.U. NR. 52 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 01.10.2025</u>, <u>PUBBLICATO IN PARI DATA</u>, IN RELAZIONE A:

- AMMENDA € 700,00;
- DISPUTARE N. 2 GARE A PORTE CHIUSE.

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 23.10.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti ufficiali di gara e all'esito dell'audizione dell'Arbitro è emerso che il pubblico del Collepepe ha rivolto insulti razzisti ad un calciatore della squadra avversaria.

La Corte ritiene che, trattandosi di prima violazione da parte della Società reclamante, coerentemente con la *ratio* dell'art. 28, comma 4, C.G.S., la sanzione dell'ammenda possa essere ridotta ad € 500,00, con conferma nel resto della delibera del G.S..

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione dell'ammenda ad € 500,00; conferma nel resto l'impugnata delibera.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f. Avv. Maria Grazia Cespa Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 23 Ottobre 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

UNDER 17 REGIONALE A1

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. FULGINIUM** IN MERITO ALLA GARA FULGINIUM – NESTOR CALCIO DISPUTATASI A FOLIGNO IL 05.10.2025, <u>AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 61 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 08.10.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:</u>

- SQUALIFICA ALL'ALLENATORE ACCIARRESI SIMONE PER OTTO GARE.

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 23.10.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Il Direttore di gara ha confermato a questa Corte il comportamento gravemente irriguardoso posto in essere nei suoi confronti dall'allenatore Acciarresi Simone, sia durante che al termine della gara.

Considerato peraltro che tale condotta non si è concretizzata in un contatto fisico con l'Arbitro stesso, si ritiene equo ridurre la sanzione a sei giornate di squalifica.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce a sei giornate di squalifica la sanzione nei confronti dell'allenatore Acciarresi Simone.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente Avv. Maurizio Lorenzini Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 23 Ottobre 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

UNDER 17 REGIONALE A2

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **NUOVA ALBA A R.L.** IN MERITO ALLA GARA NUOVA ALBA A R.L. – VIGOR N.GUALDO BASTARDO DISPUTATASI A SAN MARTINO IN CAMPO (PG) IL 05.10.2025, <u>AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO</u>, <u>RIPORTATA NEL C.U. NR. 61 BIS DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 08.10.2025</u>, <u>PUBBLICATO IN PARI DATA</u>, IN RELAZIONE A:

SQUALIFICA CALCIATORE FIORE CHRISTIAN PER QUATTRO GARE.

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 23.10.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dal referto arbitrale emerge indiscutibilmente il gesto di violenza posto in essere dal calciatore Fiore nei confronti di un avversario.

La sanzione inflitta dal G.S. appare commisurata all'episodio e come tale meritevole di conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente
Avv. Maurizio Lorenzini
Rag. Riccardo Toccaceli

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 23 OTTOBRE 2025.

Il Segretario Matteo Donato Il Presidente Luigi Repace